

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi - Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 6195 del 10/03/2017

Rimborso su conto fiscale a richiesta del contribuente – Preclusione di successivi accertamenti relativi alla inoperatività della società contribuente – Esclusione.

Il rimborso IVA eseguito dal concessionario della riscossione, nella qualità di gestore del conto fiscale, su istanza del contribuente non è preceduto da controlli sostanziali, essendo effettuato dietro prestazione di una garanzia, sicché non preclude all'Ufficio finanziario il successivo accertamento circa la natura non operativa della società stessa quale causa ostativa al rimborso ex art. 30 L. n. 724 del 1994.

Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 6195 del 10/03/2017